

## Risposta n. 102/2025

***OGGETTO: Concordato preventivo biennale – cessione/conferimento di partecipazioni – società che ha aderito al concordato – causa di cessazione ex art. 21, co. 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024 – condizioni***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

ALFA S.r.l. (di seguito, [...] o "Istante") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 in ordine all'interpretazione e applicazione della causa di cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale (di seguito, "CPB") prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 [di seguito, "lettera b-ter)"] in relazione al seguente caso concreto.

L'Istante riferisce di aver aderito entro il 31 ottobre 2024 al CPB per il biennio 2024-2025 e dichiara che il suo unico socio, il sig. BETA, vorrebbe conferire/cedere

l'intera sua quota sociale alla società GAMMA S.r.l., la cui compagine sociale è sempre composta dal solo sig. BETA.

L'Istante chiede se la cessione/conferimento dell'intera quota sociale dal sig. BETA a GAMMA S.r.l. nel corso del 2025 (secondo anno d'imposta del CPB) possa essere considerata causa di cessazione degli effetti del concordato ai sensi della lettera *b-ter*).

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante rileva che la cessione dell'intera quota sociale lascerebbe inalterata l'attività svolta e che il socio unico di GAMMA S.r.l. sarebbe sempre il sig. BETA; dunque, non vi sarebbe una vera e propria variazione della compagine sociale.

Aggiunge, poi, che la causa di cessazione di cui alla lettera *b-ter*), relativa alla "*realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*", si riferisce al primo periodo d'imposta oggetto del CPB; mentre, nel caso in esame, l'operazione di cessione di quote sociali sarebbe svolta nel corso del 2025 (quindi, nel secondo periodo d'imposta).

Dunque, a parere dell'Istante, nel caso prospettato non si realizzerebbe la causa di cessazione degli effetti del CPB di cui alla lettera *b-ter*).

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti per l'adesione al CPB né delle altre cause di cessazione dallo stesso (eccezion fatta per quella specificamente oggetto del quesito posto), sulle quali rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, l'Istante chiede la corretta interpretazione dell'articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024, come modificato dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, il quale stabilisce che "[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: [...]

*b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato".*

In merito all'interpretazione della richiamata previsione, si è espressa la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 affermando che "[...] *la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie [...]*" (cfr. il paragrafo 2.4.4).

Chiarimenti in merito all'interpretazione della citata previsione sono stati forniti da **due FAQ** (*frequently asked questions*) la n. 3 del 17 ottobre 2024 e la n. 2 del 28 ottobre 2024, dove nella **prima**, alla domanda "[s]i chiede di sapere se la modifica della compagine sociale opera come causa di esclusione, oltre che per le società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, anche per le società di capitali in regime di trasparenza", è stata fornita la seguente risposta da parte della scrivente: "[...] considerando il tenore letterale della disposizione appena richiamata, che fa riferimento alle sole società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, si ritiene che per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR non rilevino eventuali modifiche della compagine sociale ai fini dell'esclusione dal CPB" (sottolineatura aggiunta).

Nella **seconda** FAQ, si chiedeva se "[l]'articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB il verificarsi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato di una modifica della compagine sociale. All'articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto CPB è prevista la medesima fattispecie quale causa di cessazione del CPB. In entrambi i casi la fattispecie è riferita a società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si chiede conferma che tale fattispecie di esclusione/cessazione non operi per le società e enti diversi da quelle di cui all'articolo 5 del TUIR", a tale domanda è stata fornita risposta rinviando alla FAQ n. 3 specificando, al contempo, che "[...] la previsione in argomento deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR".

Ulteriori chiarimenti che riguardano l'interpretazione di tale norma sono stati forniti dalla scrivente nell'incontro con la stampa specializzata del 5 febbraio 2025 durante il quale è stato chiarito che "*[...] la norma non distingue tra impresa conferente o conferitaria, pertanto, l'operazione di conferimento di partecipazioni e/o crediti tra società aderenti al CPB deve ritenersi causa di cessazione per entrambe le parti coinvolte*".

Ciò posto, va evidenziato che, sulla base degli elementi forniti nell'istanza, ALFA non si rende né conferente/cedente né conferitaria/cessionaria di partecipazioni (o di altri *asset*), ma sono le sue quote (la totalità di queste) a essere oggetto del conferimento ovvero della cessione da parte del suo socio unico (il sig. BETA) a una terza società (GAMMA S.r.l.).

Essendo l'Istante una società a responsabilità limitata [di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917], il conferimento/la cessione delle sue quote non integrano la causa di cessazione del CPB prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo n. 13 del 2024.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**